



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale	
17 MAR. 2014	
Prot. 32104	Tit. I Cl. 2
Rep. Decreti 1059	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

IL RETTORE

- Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 24;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la proposta di costituzione di un centro di ricerca, denominato Centro di Ricerca in Nanotecnologie Oculari (Research Centre On Ocular Nanotechnology) – NANO-i, pervenuta all'Ateneo in data 21.11.2013 e proveniente da dieci docenti afferenti al dipartimento di Scienze del Farmaco;
- considerato che il Consiglio del dipartimento di Scienze del Farmaco, nella seduta del 25.10.2013, nell'autorizzare i suindicati docenti ad avanzare la proposta di istituzione del centro NANO-i, ha, altresì, concesso il nulla osta all'utilizzo dei propri locali, da destinare a sede del centro;
- vista la nota del 14 febbraio 2014, con la quale il prof. Giovanni Li Volti è stato autorizzato dal direttore del dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare a partecipare, in qualità di proponente, alla costituzione del suindicato centro;
- vista la delibera del 7.3.2014, con la quale il Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Senato accademico, ha approvato la proposta di istituzione del suindicato centro, apportando alcune modifiche allo statuto del medesimo;

DECRETA

Art. 1: È istituito presso l'Università degli Studi di Catania il **Centro di Ricerca in Nanotecnologie Oculari (Research Centre On Ocular Nanotechnology) – NANO-i**, con sede nei locali del dipartimento di Scienze del Farmaco, il cui statuto allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

Art. 2: La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Polo amministrativo-contabile dell'Amministrazione centrale (PAC AC) di Ateneo.

Art. 3: La durata del Centro è fissata in anni otto.

Catania, 17 MAR. 2014

V.V.

IL RETTORE
Giacomo Pignatelli Pro Rettore
Prof. A. Gentile
Alessandro Cifra

CENTRO DI RICERCA IN NANOTECNOLOGIE OCULARI
(RESEARCH CENTRE ON OCULAR NANOTECHNOLOGY)

(NANO-i)

Statuto

ART. 1
DENOMINAZIONE

1. Presso l'Università degli Studi di Catania è costituito, ai sensi dello Statuto dell'Ateneo, il Centro di ricerca denominato **Centro di Ricerca in Nanotecnologie Oculari (Research Centre On Ocular Nanotechnology)**, in sigla **NANO-i**.
2. Il presente Statuto disciplina finalità, composizione e attribuzioni degli organi del suddetto Centro di ricerca.

ART. 2
FINALITÀ

Il Centro NANO-i si propone di:

1. promuovere gli studi, le ricerche, la documentazione ed il dibattito scientifico, con specifico riferimento alla ricerca interdisciplinare, nel settore delle Terapie Innovative delle patologie oftalmiche;
2. favorire lo sviluppo di varie forme di collaborazione tra il mondo universitario e quello delle imprese private e delle istituzioni pubbliche;
3. favorire gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e giovani laureati nelle aree disciplinari e tematiche coinvolte nel suddetto settore, instaurando, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazione, cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri, con Enti pubblici o privati, con le imprese private, con le istituzioni internazionali e comunitarie che privilegiano i temi sopraindicati;
4. contribuire alla formazione di operatori specializzati in materia di tecnologia farmaceutica innovativa, attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione di corsi *post-laurea* e di opportune attività didattiche;
5. promuovere iniziative scientifiche coordinate ed organizzare workshop, convegni e seminari per promuovere il dibattito scientifico e consentire la diffusione dei risultati delle ricerche condotte, le quali potranno comunque costituire oggetto di specifiche pubblicazioni o di brevetti;
6. favorire l'instaurarsi ed il mantenimento di una proficua e stabile cooperazione scientifica tra i gruppi di ricerca in cui operano i componenti di cui all'art. 5;
7. favorire la partecipazione dei Dipartimenti coinvolti o interessati alle attività del Centro in progetti di ricerca finalizzati nazionali e sovranazionali, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca di rilevante valore scientifico;
8. collaborare con gli organi e le strutture scientifiche e di servizio dell'Università di Catania supportando, in una logica di sinergia, lo sviluppo di innovazioni, di prodotto e di processo, nel settore sopraindicato;
9. collaborare alle attività del Consorzio di Ricerca Interuniversitario TEFARCO Innova;
10. formulare proposte di revisione legislativa e regolamentare nell'ambito delle nanotecnologie biomediche (*nanomedicine*);
11. favorire la creazione di una banca-dati di documentazione scientifica specializzata, che possa costituire un punto di riferimento per tutti gli studiosi interessati alle aree tematiche di interesse del Centro;



12. reperire finanziamenti da destinare specificatamente a tutte le finalità sopra elencate.

ART. 3

SEDE

1. Il Centro NANO-*i* opera presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania, e può svolgere le sue attività anche in eventuali altri locali assegnati al Centro dai competenti organi di Ateneo per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche.

ART. 4

MEMBRI PROPONENTI

Al momento della sua costituzione sono proponenti del Centro i seguenti docenti, afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Catania:

- 1) Prof. Giovanni Puglisi - Professore Ordinario di Tecnologia Farmaceutica - SSD CHIM09
- 2) Prof. Francesco P. Bonina - Professore Ordinario di Tecnologia Farmaceutica - SSD CHIM09
- 3) Prof. Francesco Castelli - Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica Applicata - SSD CHIM09
- 4) Prof. Antonino Corsaro - Professore Ordinario di Chimica Organica - SSD CHIM06
- 5) Prof. Alberto Ballistreri - Professore Ordinario di Chimica Organica - SSD CHIM06
- 6) Prof. Rosario Pignatello - Professore Straordinario di Tecnologia Farmaceutica - SSD CHIM09
- 7) Dr.ssa Lucia Montenegro - Ricercatore di Tecnologia Farmaceutica - SSD CHIM09
- 8) Dr. Carmelo Puglia - Ricercatore di Tecnologia Farmaceutica - SSD CHIM09
- 9) Dr.ssa. Maria Grazia Sarpietro - Ricercatore di Tecnologia Farmaceutica - SSD CHIM09
- 10) Dr.ssa Teresa Musumeci - Ricercatore di Tecnologia Farmaceutica - SSD CHIM09.
- 11) Prof. Giovanni Li Volti - Associato confermato di Biochimica - SSD BIO10.

ART. 5

MEMBRI ADERENTI

1. Possono fare richiesta di divenire componenti del Centro i docenti e i ricercatori di Università italiane e straniere che svolgono ricerche in tema di tecnologie farmaceutiche e di rilascio controllato di farmaci (drug delivery) applicati alle terapie oftalmiche.
2. Possono avanzare richiesta di divenire membri componenti del Centro anche studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione in altri settori scientifici inerenti la farmacoterapia oculare e la clinica oculistica.

ART. 6

AMMISSIONE DI STUDIOSI DI ALTRI ATENEI ED EXTRAUNIVERSITARI

1. Relativamente all'ammissione di studiosi di altri atenei italiani e/o stranieri, la richiesta, indirizzata al Direttore del Centro, deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.
2. Relativamente agli studiosi extrauniversitari, la richiesta di ammissione deve essere corredata da un *curriculum vitae* in formato europeo e da una relazione di accompagnamento di almeno due componenti del Consiglio.
3. Sulla richiesta di ammissione, di cui ai precedenti punti, delibera il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.



ART. 7
UTENTI DEL CENTRO

1. Può essere autorizzato ad utilizzare le strutture del Centro, previa richiesta motivata indirizzata al Direttore e *nulla osta* espresso dal Consiglio del Dipartimento in Scienze del Farmaco, e per un periodo predeterminato, chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.
2. Possono fare altresì richiesta di utilizzo delle strutture del Centro i laureandi e gli studenti che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro nell'ambito della propria tesi di laurea. In quest'ultimo caso, la richiesta di frequenza deve essere corredata da apposita relazione sottoscritta dal docente relatore o tutor del lavoro di tesi ed approvata dal Consiglio del corso di studio interessato.

ART. 8
ORGANI DEL CENTRO

1. Sono Organi del Centro:
 - Il Consiglio
 - Il Direttore
 - Il Responsabile Scientifico
 - Il Comitato Scientifico.
2. Il funzionamento dei predetti organi è disciplinato dai successivi articoli 9, 10, 11 e 12.

ART. 9
IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto da tutti i docenti universitari ad esso afferenti.
2. Il Consiglio, presieduto dal Direttore del Centro, esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nonché dal presente Statuto. In particolare:
 - a) elegge il Direttore, secondo le procedure previste dall'art. 111 e ss. del Regolamento elettorale di Ateneo;
 - b) propone e nomina i componenti del Comitato Scientifico;
 - c) approva il programma di attività annuale del Centro e detta i criteri generali per l'impiego coordinato delle risorse, del personale, dei mezzi e degli strumenti assegnati al Centro;
 - d) approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dal centro;
 - e) delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e dispone del loro utilizzo;
 - f) può cooptare, ai sensi dell'art. 6, c. 3, altri membri tra le personalità italiane e straniere di particolare prestigio che si siano distinte nel campo di attività del Centro;
 - g) delibera sulle richieste di ammissione di nuovi componenti;
 - h) delibera la modifica dello statuto del Centro;
3. Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie riunioni, temporaneamente e a solo titolo consultivo, gli studiosi e gli operatori, anche extrauniversitari, di specifica competenza nei vari settori e nelle aree d'intervento del Centro.
4. È convocato dal Direttore e deve riunirsi almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta che il Direttore ritenga di convocarlo o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La convocazione delle sedute del Consiglio deve essere comunicata per iscritto, anche via e-mail, a ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, almeno cinque giorni prima della data della seduta. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore, anche a domicilio, con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato di volta in volta dal Direttore.
7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.



ART. 10
IL DIRETTORE

1. Possono rivestire la carica di Direttore i membri del Consiglio professori di ruolo a tempo pieno.
2. Il Direttore resta in carica quattro anni solari, ed è rieleggibile solo una volta.
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio nel rispetto delle modalità indicate dal Regolamento elettorale di Ateneo.
4. Nel caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Direttore viene sostituito dal professore più anziano membro del Consiglio.
5. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

In particolare:

- a) rappresenta il Centro, convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la conservazione dei relativi verbali;
- b) promuove le attività del Centro in conformità ai principi di efficienza, trasparenza ed efficacia e vigila sull'osservanza di leggi, Statuto e Regolamenti;
- c) formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario, nonché le richieste relative al reperimento del personale tecnico-amministrativo la cui attività può essere prestata a favore del Centro;
- d) predispone il programma di attività annuale e il piano di previsione delle entrate e delle spese da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- e) ha la facoltà di autorizzare spese per cifre singole non superiori a € 25.000,00 (venticinquemila/00), IVA esclusa;
- f) predispone la relazione annuale sull'attività scientifica e finanziaria del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

ART. 11
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

1. Possono rivestire la carica di Responsabile scientifico i membri del Consiglio professori di ruolo a tempo pieno.
2. Il Responsabile scientifico viene eletto, su proposta del Direttore, dai membri del Consiglio del Centro mediante votazione a scrutinio segreto o per acclamazione. Nel primo caso, risulta eletto il professore membro del Consiglio che ottenga la maggioranza dei voti.
3. Il Responsabile scientifico resta in carica quattro anni solari, ed è immediatamente rieleggibile solo una volta.
4. Il Responsabile scientifico rappresenta il Centro, su delega del Direttore, in occasione di incontri scientifici, congressi e analoghi eventi, sia interni che esterni all'Ateneo. In particolare:
 - a) collabora con il Direttore nella promozione delle iniziative e delle attività nelle materie di competenza del Centro;
 - b) cura i rapporti con le altre istituzioni scientifiche che svolgono ricerche sulle tematiche di interesse del Centro;
 - c) cura, in particolare, i rapporti del Centro con il Consorzio di Ricerca Interuniversitario TEFARCO Innova di Parma.

ART. 12
IL COMITATO SCIENTIFICO

1. È uno strumento di promozione e valutazione scientifica delle attività del Centro ed è organo consultivo del Consiglio.
2. È costituito da almeno tre membri tra studiosi, ricercatori e/o rappresentanti del mondo imprenditoriale, eminenti nelle discipline rilevanti per le attività del Centro, nominati dal Consiglio ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. b.



**ART. 13
PERSONALE DEL CENTRO**

1. Il Centro può avvalersi della collaborazione di personale tecnico-amministrativo e di ricerca reclutato mediante contratto di collaborazione a tempo determinato, sulla base di fondi di propria pertinenza, ovvero temporaneamente designato con formale autorizzazione dagli organi di governo delle strutture dell'Ateneo, su richiesta del Consiglio del Centro, senza tuttavia alcun aggravio di tipo finanziario sul bilancio delle suddette strutture o dell'Ateneo di Catania.
2. Il Centro potrà inoltre avvalersi, laddove occorra per particolari e comprovate esigenze, di personale tecnico-amministrativo e di ricerca specificamente assegnato dalla direzione generale di Ateneo o messo a disposizione senza oneri per il Centro da altri soggetti di diritto pubblico o privato.

**Art. 14
RISORSE E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro NANO-*i* è affidata al Polo amministrativo-contabile dell'Amministrazione centrale (PAC AC) di Ateneo.
2. Il Centro usufruisce di risorse finanziarie proprie o messe a disposizione da enti e/o soggetti pubblici e privati, destinate al raggiungimento delle sue finalità.
3. Per il perseguimento dei suoi obiettivi, il Centro NANO-*i*, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.

**Art. 15
DURATA**

1. Il Centro ha la durata di 8 anni, con possibilità di rinnovo su proposta motivata del Consiglio, approvata dai competenti organi di Ateneo, in conformità alle disposizioni dello statuto di Ateneo vigente.

**ART. 16
MODIFICHE DI STATUTO E SCIoglIMENTO DEL CENTRO**

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio del Centro con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Centro stesso e approvata dagli organi competenti di Ateneo, in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente di Ateneo.
2. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.

**ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

